R.G. n. 2545 / 2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario di Tribunale dott. Roberto Battaglia

nel procedimento iscritto al n. 2545 / 2017 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 23.07.2017 dal

SIGNOR rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia del Foro di Trieste, come da delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato *ex* lege presso la stessa Commissione;

- resistente-

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.del L. L.vo n. 25/2008 e 19 del D. L.vo n. 150/2011.

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del giorno 20.10.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il giorno 23.07 nato a Gujranwala, Punjab (Pakistan), il giorno 23.10.1997, ha impugnato la decisione dd. 22.06.2017, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia oltre a non riconoscergli lo status di rifugiato, gli aveva rifiutato anche la protezione

Firmato Da: BATTAGLIA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a8e516fb4d6d32286a9a8214847f51f

sussidiaria, negando altresì la sussistenza dei requisiti per il rilascio del premesso di soggiorno per motivi umanitari.

A detta del ricorrente, le minacce e le violenze subite a causa di una controversia familiare avente ad oggetto la proprietà di un campo, avrebbero dovuto spingere la Commissione a riconoscerli una forma di protezione.

All'udienza del 20.10.2017, svoltasi in camera di consiglio, sono comparsi il ricorrente e il suo difensore che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Il giudice si è riservato la decisione.

* * * * *

La domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.

* * * * *

Rapportando quanto detto al caso di specie si osserva che quanto riferito dal ricorrente alla Commissione Territoriale di Gorizia non trova alcun riscontro documentale.

Inoltre, la scarsa coerenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione in ordine alle vicende che l'avevano portato a scappare dal Pakistan escludono che possa nutrire un fondato timore di essere perseguitato per ragioni etniche, politiche o religiose nel caso di rientro in Pakistan. In questo senso è anche il rilievo che l'art. 3, comma 5, del D. L.vo n. 251/2007 richiede come requisito indispensabile la coerenza delle dichiarazioni al fine del riconoscimento della più importante misura di protezione internazionale.

* * * * *

Tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto dallo status di rifugiato, l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, essendo tale istituto assoggettato a requisiti diversi (Cass. Civ., ord. 29.11.2013 n. 26887),

Firmato Da: BATTAGLIA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a8e516fb4d6d32286a9a8214847f51f

l'attuale condizione socio-politica del Pakistan appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Corte di Giustizia europea con sentenza 21.2.2009 ha precisato che, nell'esame de quo, occorre aver attenzione soprattutto alla situazione oggettiva del paese d'origine del richiedente e alla presenza di uno stato di conflitto armato e di violenza particolarmente gravi: "L'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli stesso è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. È l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, causa 465/07, sent. 17.2.2009).

Va osservato che il Pakistan è un paese dalle notevoli estensioni territoriali (circa 880.000 km2) e la situazione di instabilità del Paese, fotografata dal rapporto dell'EASO (European Asylum Support Office) di agosto 2017 (consultabile sul sito internet ufficiale dell'Agenzia), non è uguale in ogni parte del territorio. Attualmente, diversamente rispetto al recente passato, non esiste ovunque in Pakistan una situazione di conflitto armato interno, che talvolta si è verificata per l'operare dei talebani soprattutto nelle zone a confine con l'Afghanistan, ora ridimensionata a seguito dell'offensiva militare lanciata dal governo.

La protezione sussidiaria non può essere riconosciuta.

* * * * *

Nel caso in esame, peraltro, viene in rilevo un clima di grave intimidazione, senza che le forze di polizia siano in grado di proteggere l'odierno istante.

Firmato Da: BATTAGLIA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a8e516fb4d6d32286a9a8214847f51f

Anche la giurisprudenza che più di recente ha affrontato in profondità la materia della protezione umanitaria (Cass., sez. I, sent. n. 4455 del 2018) rileva "*che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale/ quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine inidoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili*". In questo senso, qualora la condizione di "vulnerabilità" non abbia "*ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa*", la Corte invita a "*partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell'indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento* ".

Vi è certamente una situazione di "vulnerabilità" connessa alla paura di tornare in patria e di essere esposto a pericolo di morte in quanto erede del campo conteso, e questa è un'esigenza qualificabile come umanitaria.

Secondo la S.C. (cfr. Cass. 25075/2017) i profili riguardanti lo svolgimento di attività lavorativa in Italia non sarebbero neanche rilevanti come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sussistono comunque "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*" (art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98): tuttavia proprio il libero esercizio di diritti sociali e politici viene avvertito, in modo generalmente credibile,

Firmato Da: BATTAGLIA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a8e516fb4d6d32286a9a8214847f51f

come pregiudicato da parte del ricorrente, e si ritiene che questo aspetto possa indurre a valutare positivamente anche la lealtà e non reticenza dimostrata dal richiedente asilo, con la conseguente parziale attendibilità del suo racconto che, se impedisce di per sé di accogliere la domanda di protezione, non essendovi prova dell'esposizione dell'istante a pericolo in caso di rimpatrio, non viene tuttavia a ripercuotersi sulla possibilità di concedere la protezione umanitaria.

In questo contesto può essere apprezzato il fatto che il richiedente ha frequentato regolarmente corso di alfabetizzazione e formazione.

* * * * *

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce degli interessi pubblicistici coinvolti nella decisione e della natura dei diritti oggetto del giudizio, oltre che in considerazione della mutevolezza del quadro di riferimento giurisprudenziale, normativo e fattuale che caratterizza la materia, e di quello probatorio, essendo la decisione strettamente legata all'acquisizione e valutazione di fonti sulla situazione del paese di provenienza del richiedente non sempre univoche e di facile lettura, stante anche la complessità e fluidità che caratterizza spesso la situazione.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda di protezione umanitaria svolta dal signor

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 24 agosto 2018

Il Giudice onorario di Pace
dottor Roberto Battaglia

Firmato Da: BATTAGLIA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a8e516fb4d6d32286a9a8214847f51f